

COMUNE DI SAMASSI

PROV. DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi
e ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.12.1990 con atto n. 75.
- 2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni nella seduta del 18.01.1991 e con provvedimento n. 10475/1: "RINVIATO".
- 3) E' stato modificato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 4 del 29.01.1991.

Publicato all'Albo Pretorio dal 14.12.1990 al 29.12.1990
e dal 05.02.1991 al 20.02.1991.

- 4) E' entrato in vigore il giorno 21.02.1991.

IL SEGRETARIO COM.LE
(Dr. Sani Costa Nicolò)

IL SINDACO
(Dr. E. Cabiddu)

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 Agosto 1990, n.241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art.2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali e sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della costituzione. In particolare si intende:
 - per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patroncini" senza concessioni in denaro.

Art.3 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a);
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.4 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art.5 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art.6 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 20 Settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
Per l'anno 1990 la domanda dovrà pervenire entro il 26 Dicembre dello stesso anno.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. Entro giorni dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della Legge 7 Agosto 1990, n.241, convocherà la Giunta Comunale onde provvedere all'assegnazione degli interventi.
4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art.7 - Somministrazione delle "sovvenzioni"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di

richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere sulla sovvenzione, accenti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

Art.8 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art.2, comma 1, lettera b):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuriche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostentativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.9 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art.10 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;

b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono

un impegno per più esercizi finanziari.

Art.11 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 Settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

Per l'anno 1990 le domande dovranno pervenire entro il 26 Dicembre dello stesso anno.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art.12 - Erogazione dei contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

6. Eventuali contributi finalizzati, di Enti e/o privati per iniziative o manifestazioni specifiche promosse o comunque sostenute dall'Amministrazione Comunale, saranno devoluti a comitati o gruppi o organismi associativi di interesse locale (società senza personalità giuridica, cooperative, ecc.) che si facciano carico anche con l'Amministrazione Comunale, degli adempimenti organizzativi.

In presenza di più richieste attinenti lo stesso settore di interventi la Giunta Municipale per l'erogazione dei contributi assume come criteri:

- a) La valenza sociale risultante dal grado di diffusione e di coinvolgimento della popolazione privilegiando le attività

particolarmente rivolte alle fasce sociali più deboli.
b) Il curriculum determinato dalla continuità con cui viene svolta l'attività e dalla quantità e qualità tecnica, sociale e culturale delle iniziative.
c) La capacità di promuovere l'immagine e la dimensione sociale, culturale ed economica del Comune anche all'interno del territorio comunale.

Art.13 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art.2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art.19, comma 1, n.16 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616.

Art.14 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
 - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.
2. le persone di cui alle precedenti lettere b e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art.15 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza.
2. I sussidi sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata.
3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
4. Con apposito atto, la Giunta Comunale su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di Novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art.16 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti

è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di Economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art.23, commi 3 e 4 del D.L. 2 Marzo 1989, n.66.

Art.17 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostentativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.18 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art.19 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito e non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

a.3 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1 - pubblico trasporto;

b.2 - trasporto scolastico;

b.3 - mensa;

b.4 - attività sportive gestite dal Comune;

b.5 - assistenza domiciliare;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art.20 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

4. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

5. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali.

Art.21 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art.22 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;

b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art.23 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, anorma dell'art. 25 della Legge 27 Dicembre 1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i Consiglieri Comunali nonchè, tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.

Art.24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

--o0\$0o--